

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato in data 31 marzo 2010, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*) **(1167-B-bis)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

TREU, ROILO, BIANCO, CASSON, GHEDINI, DELLA MONICA, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, MAURO MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premesso che:

il 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere, per la prima volta dall'inizio di questa legislatura, il provvedimento in esame, con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

prima di affrontare nel merito i profili critici del disegno di legge in oggetto, non si può non ricordare come nel messaggio il Presidente della Repubblica abbia fortemente criticato la natura «marcatamente eterogenea» del provvedimento, sottolineando gli effetti negativi che la natura eterogenea degli atti normativi produce, oltre che sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, anche sulla «conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativa e quindi sulla certezza del diritto»;

il «Collegato lavoro» che inizialmente si componeva di soli nove articoli ora consta di ben quarantanove articoli aventi ad oggetto le materie più disparate, disciplinate, peraltro: in modo tale da rendere arduo valutare la coerenza interna delle stesse e la congruenza con le altre norme vigenti sulla medesima materia;

l'inserimento di disposizioni riguardanti il controllo sul doping, la tutela della salute nelle attività sportive, gli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, le valutazioni comparative dei docenti universitari, il trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, l'applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito, I concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato, l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie conferma la prassi deteriore di un modo di legiferare frammentario e disorganico che dà luogo a provvedimenti *omnibus* che nel merito rischiano di produrre non pochi dubbi interpretativi;

conseguenza di questo modo di legiferare, più volte criticato dal Capo dello Stato, sarà inevitabilmente l'aumento esponenziale di quel contenzioso, la cui deflazione appare tra gli obiettivi espliciti del provvedimento, con conseguenti costi aggiuntivi per lo Stato, per i cittadini e per le imprese,

premessi inoltre che:

il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31 (ora articolo 30) del disegno di legge che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro;

il messaggio riguarda in primo luogo il comma 9 (ora comma 10), relativo alla pattuizione di clausole compromissorie nei contratti di lavoro;

si tratta di una norma scritta in modo farraginoso e, per la maggior parte, incomprensibile, che introduce – o meglio, ha l'ambizione di introdurre – una riforma del codice di procedura civile finalizzata ad imporre, di fatto, l'arbitrato nelle controversie di lavoro;

l'articolo 30 prevede infatti una forma di arbitrato in cui l'espressione della volontaria età è limitata alla fase nascente del rapporto di lavoro, nella quale la «libera» scelta è di fatto condizionata dalla debolezza di lilla delle parti;

a tale proposito il Presidente della Repubblica afferma che «La introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto: ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Entrambi questi principi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte costituzionale.»;

nel messaggio si ricorda come la Corte abbia «innanzitutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (articolo 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (articoli 24 e 25 della Costituzione). Inoltre, con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti, la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la «effettiva» volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro e alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale.»;

ed ancora, appare senza dubbio difficilmente realizzabile e poco credibile il compito, attribuito alle commissioni di certificazione, di accertare «l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro» in quanto, come opportunamente sottolineato nel messaggio, la garanzia offerta dalle commissioni di certificazione è tutt'altro che sufficiente, sia «perché tali organi (...) non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore (...)» sia perché a questa attribuzione di nuovi compiti e funzioni non corrisponde una verifica sulla loro reale consistenza e capacità organizzativa, nonché sulle attività effettivamente svolte fino ad oggi,

considerato che:

nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, è stata profondamente modificata – in risposta alle osservazioni del Presidente della Repubblica ed anche grazie al contributo delle opposizioni – la norma relativa alla pattuizione della clausola compromissoria che, nella versione precedente, prevedeva la sottoscrizione della stessa nel momento della stipulazione del contratto, ovvero nel momento di maggiore debolezza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro;

a tale proposito appare importante ricordare le parole contenute nel messaggio del Capo dello Stato in cui si sottolineava come non poteva non «destare sede perplessità la previsione del comma 9 dell'articolo 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro.»;

in seguito alle modifiche apportate al testo si prevede il divieto di sottoscrizione della clausola compromissoria prima della conclusione del periodo di prova o del decorso di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro;

queste modifiche, pur importanti, appaiono però del tutto insufficienti: il rinvio della sottoscrizione di tale clausola ad un momento immediatamente successivo la stipula del contratto di lavoro non fa venir meno

il dubbio che il lavoratore si trovi in una permanente condizione di debolezza nel corso di tutto il rapporto di lavoro, in particolare in tutte le ipotesi di contratti a tempo determinato;

nonostante le suddette modifiche la norma introduce, di fatto, la rinuncia al diritto all'accesso alla giurisdizione sancito dalla Costituzione, dalla legislazione vigente e dalla giurisprudenza costituzionale, dando luogo ad una grave violazione del sistema di garanzie posto a tutela del lavoratore;

la scelta poi di escludere dall'oggetto della clausola compromissoria solo le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro appare lesiva delle garanzie essenziali sancite dalla legislazione in materia di lavoro, in quanto non tiene conto di altri diritti inderogabili, quali quelli relativi all'orario di lavoro ed alla sicurezza,

premesso inoltre che:

nel corso dell'esame del «Collegato lavoro», alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento del Gruppo del Partito Democratico che modificando la disposizione relativa all'accertamento da parte delle commissioni di certificazione dell'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie, stabiliva che le stesse dovessero essere già «insorte» (la versione precedente l'approvazione dell'emendamento parlava di controversie «che dovessero insorgere»);

la modifica – poi cancellata al Senato dove la parola «insorte» è stata sostituita dalla parola «nascenti» – era finalizzata a garantire la libertà del lavoratore di poter scegliere tra il ricorso all'arbitrato ed il ricorso alla magistratura ordinaria eliminando qualsiasi dubbio di carattere interpretativo e andando così nella direzione auspicata dal Presidente della Repubblica a tutela e garanzia della volontarietà dell'arbitrato;

considerato inoltre che:

solo una risposta parziale è stata data dal Parlamento ai rilievi critici mossi dal Presidente della Repubblica al comma 5 dell'articolo 30;

si tratta, come si legge nel messaggio, della possibilità per la clausola compromissoria «di ricomprendere anche la «richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento»;

«come è noto» – si legge nel messaggio – «nell'arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge: si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale. Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente garantiti; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare.»

considerato altresì che:

pur riconoscendo l'importanza di istituti come la conciliazione e l'arbitrato quali strumenti di composizione delle controversie, non si può non vedere come l'articolo 30 integri di fatto il passaggio da un estremo all'altro. Gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico andavano nella direzione di far salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria e di limitare l'arbitrato alle materie oggetto del contratto collettivo: vi è il rischio, infatti, di passare dal sistema attuale, in cui il ricorso all'arbitrato non è agevole, all'eccesso opposto di estensione senza limiti del procedimento arbitrale, con il richiamo all'arbitrato secondo equità, anche contro i precetti costituzionali sulla tutela giurisdizionale dei diritti,

rilevato inoltre che:

l'articolo 30 attribuisce ai contratti collettivi il compito di regolare la soluzione arbitrale delle controversie. In assenza, però, di accordi interconfederali o contratti collettivi, il comma 11 dell'articolo 30 prevede che trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro possa convocare le organizzazioni sindacali al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro, con proprio decreto, individua le modalità di attuazione per rendere operative le suddette disposizioni sull'arbitrato, rendendo così possibile inserire nel contratto individuale di lavoro il vincolo per cui ogni controversia dovrà essere risolta da un collegio arbitrale;

anche questa norma è stata oggetto delle osservazioni critiche contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica che afferma: «Non sembra (...) coerente con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro – di cui tra l'altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti – che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività: suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

con parole chiarissime il Presidente della Repubblica afferma che «solo il legislatore può e deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi "effettiva" la volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato; e solo esso può e deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva. A quest'ultima, nei diversi livelli in cui si articola, può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali ade-

guatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti.»;

di questi rilievi critici la maggioranza non ha tenuto alcun conto. Il risultato è un astruso articolo composto da ben diciotto commi – poco comprensibile, scritto male e, di fatto, inapplicabile,

considerato infine che:

il «Collegato lavoro» invece di rappresentare un disegno di legge riformatore su temi delicati e cruciali quali i lavori usuranti) il lavoro sommerso, le controversie di lavoro e gli ammortizzatori sociali è diventato, in seguito a quella che il relatore Castro ha definito una «stratificazione normativa virtuosa», un disorganico provvedimento *omnibus* in cui i nodi cruciali – oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica – sono stati affrontati e risolti solo in modo parziale e sicuramente non in modo tale da rappresentare una risposta esaustiva ai profili critici evidenziati;

dell'iniziale ambizione riformatrice resta ben poco nel testo oggi all'esame dell'Aula del Senato: restano irrisolte le questioni riguardanti gli strumenti per la tutela e la valorizzazione del lavoro, la promozione di politiche di innovazione del mercato del lavoro, capaci di coniugare flessibilità di utilizzo e sicurezza di impiego, nonché la lotta al «lavoro nero»,

tutto ciò premesso,

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1167-B/*bis*-A.

QP2

ICHINO, ROILO, BIANCO, CASSON, DELLA MONICA, TREU, GHEDINI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame in terza lettura del «Collegato lavoro», alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento all'articolo 31 (ora articolo 30) del disegno di legge in esame che estende la disciplina della risoluzione arbitrale della controversia, di cui al modificato articolo 412 del codice di procedura civile, alle controversie nel lavoro pubblico;

in seguito all'approvazione di tale modifica la risoluzione arbitrale della controversia si aggiunge al tentativo facoltativo di conciliazione (articolo 410 c.p.c.), alla conciliazione ed all'arbitrato sindacale (articolo 412-*ter* c.p.c.) e davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale

(articolo 412-*quater* c.p.c.), quali discipline, già applicabili alle controversie nel lavoro pubblico nella versione approvata dal Senato lo scorso mese di marzo;

premesso inoltre che:

l'articolo 30 scritto in modo farraginoso e, per la maggior parte, incomprensibile, introduce – o meglio, ha l'ambizione di introdurre – una riforma del codice di procedura civile finalizzata ad imporre, di fatto, l'arbitrato nelle controversie di lavoro;

l'articolo 30 prevede infatti una forma di arbitrato in cui l'espressione della volontarietà è limitata alla fase nascente del rapporto di lavoro, nella quale la «libera» scelta è di fatto condizionata dalla debolezza di una delle parti;

a tale proposito il Presidente della Repubblica afferma che «La introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di destinazione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito appello: ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Entrambi questi principi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte Costituzionale.»;

considerato che:

a proposito della possibilità di incorrere all'arbitrato anche in materia di pubblico impiego, il Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere, per la prima volta dall'inizio di questa legislatura, il provvedimento in esame, ha affermato: «Perplexità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione»;

considerato altresì che:

in sede di esame in quarta lettura del disegno di legge, al Senato fu presentata una questione pregiudiziale del Gruppo del Partito Democratico con la quale si denunciava che qualora la norma fosse stata approvata così com'era, avrebbero potuto essere devolute all'arbitro, da qualsiasi responsabile di ufficio con qualsiasi suo dipendente, «le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti», secondo quanto previsto dall'articolo 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il citato articolo 63 prevede inoltre che qualora gli atti amministrativi «siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se ille-

gittimi». Ciò significa che, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 9 del provvedimento in esame, l'arbitro potrà disapplicare l'atto amministrativo, in palese contrasto con quanto sancito dall'articolo 97 della Costituzione che stabilisce, tra gli altri, il principio dell'accesso agli uffici pubblici per concorso;

la gravità delle conseguenze della suddetta norma sono tali che, nel corso dell'esame al Senato in quarta lettura, si pensò che l'inserimento dell'articolo 412 del codice di procedura civile fra le ipotesi applicabili alle controversie nel lavoro pubblico fosse frutto di un errore involontario;

così però non era, considerato che nel corso dell'esame in quinta lettura la Camera dei deputati non ha modificato la suddetta disposizione, rimasta invariata anche in seguito al messaggio del Presidente della Repubblica, nonostante i rilievi e le osservazioni ivi contenuti a tale proposito;

non solo la norma non è stata modificata, ma con un emendamento del relatore è stata aggiunta anche l'applicazione della disciplina del processo verbale di conciliazione alle controversie nel lavoro pubblico;

considerato che:

in sede di quarta lettura del «Collegato lavoro», nel parere espresso sul provvedimento in esame dalla Commissione Bilancio del Senato si legge: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 31, comma 8, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi.»;

ciò significa che la maggioranza della Commissione bilancio del Senato ha riconosciuto come la questione posta dal Gruppo del Partito Democratico, cioè di possibili effetti finanziari negativi sul bilancio determinati dalla suddetta disposizione normativa, fosse assolutamente fondata;

i senatori del Gruppo del Partito Democratico, quindi, già sei mesi fa avevano evidenziato i problemi connessi all'applicazione di un meccanismo arbitrale alle controversie di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione;

la suddetta disposizione rischia di prestarsi a indebite strumentalizzazioni con la conseguenza di minare l'intero impianto della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nonché di risultare in contrasto con le esigenze di contenimento dei costi dell'attività amministrati va;

grave è, infatti, il rischio, che l'introduzione dell'arbitrato nelle controversie riguardanti il pubblico impiego consenta malversazioni in materia di immissioni in ruolo e promozioni nelle amministrazioni statali;

considerato inoltre che:

nonostante i rilievi critici e le osservazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica la norma non è stata modificata, Questa scelta appare molto grave per i motivi esposti, nonché irrispettosa nei

confronti del Capo dello Stato e dello strumento che la Costituzione prevede all'articolo 74,

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1167-B/*bis*-A.

QP3

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Il Senato,

premesso che:

l'AS. 1167-B/*bis* all'esame dell'Assemblea, concerne deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

il provvedimento in esame, approvato dal Senato in data 28 gennaio 2010, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 primo comma della Costituzione, in data 31 marzo 2010;

nel messaggio con il quale chiedeva alle Camere una nuova deliberazione sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica, sottolineava in linea generale la marcata eterogeneità della normativa in esso contenuta e gli effetti negativi di ciò in termini di conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto;

in particolare, i rilievi del Presidente della Repubblica si sono appuntati sulla particolare problematicità di alcune disposizioni del provvedimento in esame, quali quelle contenute nell'attuale 30 e sulle disposizioni connesse a quest'ultimo contenute negli attuali articoli 29, 31 e 49. Un ulteriore rilievo riguardava inoltre le disposizioni di cui all'articolo 20, soppresso nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni I e XI del Senato. Tutte le citate disposizioni disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori;

considerato che:

come rilevato dal Presidente della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi 1-11 dell'attuale articolo 30 modificano in modo rilevante la sezione I del capo I del titolo IV del libro secondo del Codice di procedura civile, nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di concia-

liazione e sull'arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-*quater* del codice di procedura civile), introducendo varie modalità di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso al giudice. Il medesimo articolo apporta inoltre, negli ultimi sette commi, una serie di modifiche al decreto legislativo 10 Settembre 2003. n. 276, dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro;

la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (art. 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 25 della Costituzione). Inoltre, con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti, la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la «effettiva» volontarietà delle negozi azioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale. Questa linea giurisprudenziale, ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione, ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi de[la garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto. Ciò in analogia con quanto previsto dall'art. 2113 del Codice civile in ordine alla decorrenza del termine per l'impugnazione di rinunce e transazioni che abbiano avuto ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi come riconosciuto nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972, n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, nn. 49, 206 e 232 del 1994, nn. 54 e 152 del 1996, n. 381 del 1997, n. 325 del 1998 e n. 221 del 2005;

sulla base di tali indicazioni non può non essere oggetto di censura la previsione di cui al comma 10 dell'articolo 30 del provvedimento in esame la quale ripropone nella sostanza quanto già previsto dal comma 9 dell'art. 31. La modifica inserita nel corso del dibattito alla Camera in base alla quale la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria «non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi» non muta infatti la condizione di debolezza nella quale si viene a trovare la parte che offre la prestazione di lavoro;

l'esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia «effettiva» risulta dalla stessa formulazione del comma 10, che, confermando il testo già oggetto di censura da parte del Presidente della Repubblica, affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all'art. 76 del citato decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Garanzia che non appare sufficiente, perché tali organi non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore, una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva

del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza;

non sembra coerente con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 10, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, la previsione, sostanzialmente mantenuta al comma 11, di un intervento suppletivo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui pure si è precisata espressamente la natura regolamentare, che dovrebbe consentire, anche in assenza dei predetti accordi, tale possibilità «stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività». Come già rilevato dal Presidente della Repubblica si tratta di un'ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

viene inoltre confermata la disposizione di cui al comma 9 che sancisce la estensione anche al pubblico impiego della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità che il provvedimento in esame dovrebbe introdurre attraverso la riforma dell'articolo 412 del Codice civile di cui al comma 5. Resta dunque inevasa la richiesta del Presidente della Repubblica di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione:

considerato altresì che:

sono state confermate o hanno comunque subito modifiche non sostanziali le disposizioni di cui agli articoli 29, 31 e 49 le quali a giudizio del Presidente della Repubblica rischiano a causa della loro formulazione di prestarsi a seri dubbi interpretativi e di potenziali contenziosi;

valutato altresì che:

è stato presentato all'assemblea da parte del relatore un emendamento volto alla reintroduzione nel testo del provvedimento in esame delle disposizioni già contenute nel soppresso articolo 20 anch'esse oggetto di censura da parte del Presidente della Repubblica;

in particolare, tale emendamento contiene una disposizione che verrebbe ad incidere su procedimenti penali tuttora in corso volta ad impedire che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, possano continuare ad applicarsi le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili. Tale disposizione è in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che dispone sanzioni per inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività, pubblici e privati, sia pure con i necessari adattamenti, con riguardo in particolare alle forze armate, peraltro non ancora definiti;

considerati infine gli articoli 24, 25, 32 e 35 della Costituzione;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1167-B/bis.

ORDINE DEL GIORNO

G100-A

SALTAMARTINI, *Relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1167-B-bis

in considerazione della riconosciuta specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente;

considerata la peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna;

tenuto conto dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti al personale ivi inquadrato, spesso impiegato in attività usuranti e di concreto rischio della vita e dell'incolumità personale;

impegna il Governo, a costituire un apposito «Fondo specificità Forze di Polizia, Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» nell'ambito delle procedure negoziali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 195/2005 e 217/2005 (artt. 34,35 e 37) mediante il versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale la cui disponibilità dello Stato affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate alla pertinente unità previsionale di base della spesa del Ministero dell'economia, per una quota pari ad almeno il 5 per cento di tutti i proventi delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi, ivi compresi quelli relativi al codice della strada, afferenti l'attività accertativa svolta dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, delle Capitanerie di Porto e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di dare attuazione al riconoscimento di tale specificità nell'ambito del più generale precetto costituzionale di una retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato ex art. 36 Cost.

EMENDAMENTI

Art. 19.

19.0.200/1

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 19.0.200, capoverso «Art. 19-bis», sopprimere il comma 2.

19.0.200/2

NEROZZI, ROILO, BIANCO, DELLA MONICA, CASSON, PEGORER, SCANU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, TREU, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 19.0.200, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, sopprimere il primo periodo.

19.0.200/3

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 19.0.200, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, sopprimere il primo periodo.

19.0.200/4

CASSON, ROILO, NEROZZI, BIANCO, DELLA MONICA, PEGORER, SCANU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 19.0.200, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, primo periodo, sopprimere ovunque ricorra la parola: «non».

19.0.200/5

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 19.0.200, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «non».
